

oneri concessori, se dovuti, non può essere inferiore a 200 euro. Qualora l'importo dovuto sia superiore a 200 euro, alla domanda di concessione in sanatoria può essere allegata ricevuta comprovante il pagamento della sola anticipazione, pari a 200 euro. Per il pagamento della rimanente parte si applica la stessa rateizzazione prevista per l'oblazione, ai sensi del comma 14-*quinquiesdecies*. I comuni definiscono, entro il 15 febbraio 2003, i criteri e le ulteriori modalità per il pagamento degli oneri concessori ai sensi del presente comma.

14-*septiesdecies*. Per quanto non disposto dai commi da 14-*bis* a 14-*sexiesdecies* valgono, ove applicabili, le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge n. 47 del 1985 e all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

14-*octiesdecies*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 15 febbraio 2003, sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi da 14-*bis* a 14-*sexiesdecies*, con particolare riferimento alla presentazione della documentazione da allegare alla domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria ai sensi del comma 14-*septies*, alla disciplina delle ipotesi di presentazione di documentazione incompleta e di modalità e termini per la richiesta da parte dei comuni della documentazione integrativa ».

TABELLA

Numero abitanti	Ampliamenti comma 14- <i>ter</i> , lettera a) (Euro/mq)	Ristrutturazioni e modifiche di destinazione d'uso Comma 14- <i>ter</i> , lettere b)-f) (Euro/mq)
Fino a 3000 .....	30	15
Da 3001 a 20.000 .....	60	30
Da 20.001 a 100.000 .	90	45
Da 100.001 a 300.000 .	100	60
Oltre i 300.000 .....	150	75

**Compensazione n. 2**

All'articolo 11, comma 1, lettera a), sostituire le parole la somma da versare è pari al 4 per cento dell'importo dichiarato con le seguenti: la somma da versare è pari al 6 per cento dell'importo dichiarato.

**Compensazione n. 3**

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in materia di fondazioni).

1. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 10. Le fondazioni che intendano avvalersi della facoltà di cui al terzo periodo del comma 1-*bis* dell'articolo 25 del presente decreto sono tenute a versare un prelievo straordinario annuale a valere sul patrimonio posseduto.

11. Il prelievo è dovuto per ciascun periodo di imposta fino a quando è detenuta la partecipazione di controllo di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 25.

12. Il prelievo straordinario è stabilito nella misura del 2,5 per cento del valore del patrimonio netto, come risultante dall'ultimo bilancio approvato.

13. Il prelievo deve essere versato entro la data del 31 maggio di ciascun anno. In sede di prima attuazione, per l'anno 2003 il prelievo è commisurato al valore del patrimonio netto, come risultante alla data del 31 dicembre 2002, e deve essere versato entro la data del 30 giugno 2003.

14. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di versamento del prelievo straordinario »;

b) al comma 1-*bis* dell'articolo 25, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Alla scadenza del periodo precedentemente in-

dicato, le partecipazioni di controllo possono essere detenute per ulteriori tre anni alle seguenti condizioni:

1) la fondazione deve comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca d'Italia l'intenzione di avvalersi della facoltà di cui al presente periodo, entro la data del 31 marzo 2003, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

2) la fondazione deve aver effettivamente versato nei termini indicati il prelievo straordinario di cui all'articolo 12, comma 10, del presente decreto ».

#### Compensazione n. 4

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

##### ART. 11-bis.

1. Le successioni aperte e le donazioni perfezionate prima della entrata in vigore della legge 18 ottobre 2001, n. 383, non definite fiscalmente, possono essere definite mediante presentazione, da parte del contribuente, di apposita istanza all'ufficio competente con la quale il contribuente dichiara di voler procedere alla definizione incrementando del 20 per cento il valore dichiarato e la relativa imposta.

2. La definizione si perfeziona con il pagamento, entro il 30 giugno 2003, delle somme indicate nella istanza di cui al comma 1.

3. La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del pagamento, gli accertamenti in essere.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono indicati i termini e le modalità di presentazione dell'istanza.

#### Compensazione n. 5

*All'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978 – Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9-ter:*

Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003), *apportare le seguenti modificazioni:*

2003: – 460.851;

2004: – 460.851;

2005: – 460.851.

#### Compensazione n. 6

### COMPENSAZIONI DEL GRUPPO UDC (CCD-CDU)

*All'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003), apportare le seguenti modificazioni:*

2003: – 460.851;

2004: – 460.851;

2005: – 460.851.

#### Compensazione n. 1

*All'articolo 50, tabella C, ridurre gli importi di tutte le restanti voci in misura pari al 5 per cento.*

#### Compensazione n. 2

*All'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:*

2003: – 100.000;

2004: – 100.000;

2005: – 100.000.

#### Compensazione n. 3.

**COMPENSAZIONI PRESENTATE UNITARIAMENTE DAI GRUPPI DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO, MARGHERITA, DL-L'ULIVO, MISTO-COMUNISTI ITALIANI, MISTO-SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI, MISTO-VERDI-L'ULIVO E MISTO-UDEUR-POPOLARI PER L'EUROPA**

*All'articolo 11, comma 1, lettera a), sostituire le parole: la somma da versare è pari al 4 per cento dell'importo dichiarato con le seguenti: la somma da versare è pari al 6 per cento dell'importo dichiarato.*

**Compensazione n. 1**

*Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

ART. 50-bis.

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**Compensazione n. 2**

*All'articolo 50, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche, con l'esclusione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli importi finalizzati alle regolazioni debitorie.*

**Compensazione n. 3**

*All'articolo 50, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche, con l'esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.*

**Compensazione n. 4**

*All'articolo 50, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le voci in misura pari al 5 per cento.*

**Compensazione n. 5**

*Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

ART. 50-bis.

*(Accise sul tabacco).*

1. L'aliquota delle accise sul tabacco è elevata al 60 per cento.

**Compensazione n. 6**

**COMPENSAZIONI  
DEL GRUPPO  
LEGA NORD PADANIA**

*All'articolo 50, tabella A, apportare le seguenti modificazioni:*

*rubrica Ministero dell'economia e delle finanze:*

2003: - 100.000;

2004: - 100.000;

2005: - 100.000.

*rubrica Ministero degli affari esteri:*

2003: - 230.000;

2004: - 250.000;

2005: - 250.000.

*rubrica Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:*

2003: - 100.000;

2004: - 100.000;

2005: - 100.000.

*rubrica Ministero del lavoro e delle politiche sociali:*

2003: - 400.000;

2004: - 400.000;

2005: - 400.000.

**Compensazione n. 1**

*All'articolo 50, tabella B, apportare le seguenti modificazioni:*

*rubrica* Ministero dell'economia e delle finanze:

2003: — 500.000;

2004: — 600.000;

2005: — 650.000.

*rubrica* Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:

2003: — 60.000;

2004: — 60.000;

2005: — 60.000.

#### **Compensazione n. 2**

*All'articolo 50, tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi di parte corrente iscritti per ciascuna voce fino ad un tetto massimo del 10 per cento.*

#### **Compensazione n. 3**

*All'articolo 50, tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi di conto capitale iscritti per ciascuna voce fino ad un tetto massimo del 10 per cento.*

#### **Compensazione n. 4**

*Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:*

ART. 24-bis.

*(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).*

1. Per il triennio 2003-2005, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 30 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministra-

zione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

2. Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 30 per cento con le predette esclusioni.

#### **Compensazione n. 5**

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

ART. 23-bis.

*(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).*

1. Per il triennio 2003-2005, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione delle regioni e degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

#### **Compensazione n. 6**

*All'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978, Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - Art. 9-ter, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti modificazioni:*

2003: — 230.425;

2004: — 230.425;

2005: — 230.425.

#### **Compensazione n. 7**

*Sostituire l'articolo 12 con il seguente:*

**ART. 12.**

*(Istituzione dell'addizionale erariale sui proventi derivanti dalla produzione, dalla vendita, dal noleggio e da altre forme di sfruttamento di materiale pornografico).*

1. È istituita, a decorrere dal periodo di imposta 2003, un'addizionale erariale sui proventi derivanti dalla produzione, dalla distribuzione, dalla vendita, dalla rappresentazione o da ogni altra forma di sfruttamento a fini commerciali di materiale pornografico.

2. L'addizionale si applica sui redditi di impresa, di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei soggetti esercenti attività di produzione, distribuzione, vendita, rappresentazione ovvero ogni altra forma di sfruttamento a fini commerciali di materiale pornografico.

3. L'aliquota dell'addizionale è fissata nelle seguenti misure:

a) 15 per cento sui redditi fino a 15 mila euro;

b) 20 per cento sui redditi oltre 15 mila euro e fino a 30 mila euro;

c) 25 per cento sui redditi oltre 30 mila euro e fino a 60 mila euro;

d) 30 per cento sui redditi superiori a 60 mila euro.

4. L'addizionale di cui al presente articolo non è deducibile da altre imposte o tributi.

5. Per l'accertamento, la liquidazione e il versamento dell'addizionale si applicano le disposizioni relative all'imposta sui redditi.

**Compensazione n. 8**

*All'articolo 9, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:*

*b-bis) pari al 20 per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a euro 20.000 e fino a euro 30.000.*

*b-ter) pari al 30 per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a euro 30.000 e fino a euro 50.000.*

*b-quater) pari al 50 per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a euro 50.000 e fino a euro 100.000.*

**Compensazione n. 9**

**COMPENSAZIONI  
DEL GRUPPO  
MARGHERITA DL-L'ULIVO**

*Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:*

**ART. 48-bis.**

*(Imposta sulle successioni e donazioni).*

1. È abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

**Compensazione n. 1**

*All'articolo 50, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche.*

**Compensazione n. 2**

*All'articolo 50, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche.*

**Compensazione n. 3**

*All'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 385 del 1978, Compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato, apportare le seguenti modificazioni:*

2003: — 50.000;

2004: — 50.000;

2005: — 50.000.

**Compensazione n. 4**

All'articolo 50, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le restanti voci in misura pari al 6 per cento.

#### Compensazione n. 5

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

##### ART. 48-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'imposta sui tabacchi lavorati e l'imposta di fabbricazione sui superalcolici sono elevate del 30 per cento.

#### Compensazione n. 6

### COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-COMUNISTI ITALIANI

All'articolo 50, tabella C, apportare le seguenti modificazioni:

rubrica Ministero dell'economia e delle finanze:

voce Decreto legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, legge n. 281 del 1985 e decreto-legge n. 471 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 1992: disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.11 - CONSOB - cap. 1560):

2003: - 7.000;

2004: - 7.000;

2005: - 7.000.

voce Legge n. 468 del 1978, Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - Articolo 9-ter, Fondo di riserva per le auto-

rizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003):

2003: - 25.000;

2004: - 25000;

2005: - 25.000.

voce Legge n. 146 del 1980: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 1980 - Articolo 36, assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.27 - Istituto nazionale di statistica - cap. 1680/p):

2003: - 27.000;

2004: - 27.000;

2005: - 27.000.

voce Decreto legislativo n. 39 del 1993: norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche - Articolo 4, istituzione dell'Autorità per l'informatica nella Pubblica amministrazione (3.1.2.33 - Autorità per l'informatica nella Pubblica amministrazione - cap. 1707):

2003: - 657;

2004: - 657;

2005: - 657.

voce Legge n. 20 del 1994: disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti - Articolo 4, autonomia finanziaria (3.1.5.10 - Corte dei conti - cap. 2160):

2003: - 18.795;

2004: - 18.795;

2005: - 18.795.

voce Legge n. 249 del 1997: istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle

telecomunicazioni e radiotelevisivo (3.1.2.14 — Autorità per le garanzie nelle comunicazioni — cap. 1575):

2003: — 1.120;

2004: — 1.120;

2005: — 1.120.

*voce* Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7 — Agenzia per le erogazioni in agricoltura — cap. 1525/p):

2003: — 10.800;

2004: — 10.800;

2005: — 10.800.

*voce* Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 — Articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.2.3.4 Agenzia delle entrate cap. 7775):

2003: — 25.000;

2004: — 25.000;

2005: — 25.000.

*voce* Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 — Articolo 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle dogane) (6.1.2.11 — Agenzia delle dogane — capp. 3920, 3921; Agenzia delle dogane — cap. 7781):

2003: — 37.000;

2004: — 37.000;

2005: — 37.000.

*voce* Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2 — Presidenza del Consiglio dei ministri — cap. 2710):

2003: — 10.040;

2004: — 10.040;

2005: — 10.040.

*voce* Legge n. 205 del 2000: disposizioni in materia di giustizia amministrativa — Articolo 20, autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali (3.1.5.11 — Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali — cap. 2170/p):

2003: — 11.310;

2004: — 11.310;

2005: — 11.310.

*rubrica* Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

*voce* Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (25.1.2.4) — Università ed istituti non statali — cap. 5502):

2003: — 3.650;

2004: — 3.650;

2005: — 3.650.

*rubrica* Ministero della difesa:

*voce* Decreto legislativo n. 300 del 1999: riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 — Articolo 22, comma 1 (31.1.2.1 — Agenzia industrie difesa — cap. 4761):

2003: — 75;

2004: — 75;

2005: — 75.

### **Compensazione n. 1**

*All'articolo 9, comma 1, lettera a), sostituire le parole: euro 150 con le seguenti: euro 200.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: dieci per cento con le seguenti: quindici per cento.*

### **Compensazione n. 2**

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis.

*(Misure contro l'elusione  
e l'evasione fiscale).*

1. Non sono opponibili all'Amministrazione finanziaria i fatti, gli atti ed i negozi giuridici, singoli o comunque collegati tra loro, che siano anomali o inusuali rispetto alla disciplina di una fattispecie normativa, posti in essere al fine principale di eludere l'applicazione di norme tributarie o al fine di rendere applicabile una disciplina tributaria più favorevole di quella che specifiche norme impositive prevedono per la tassazione di risultati economici, sostanzialmente equivalenti, che si possono ottenere con fatti, atti o negozi giuridici diversi da quelli posti in essere. Alle fattispecie elusive l'Amministrazione finanziaria applica lo stesso trattamento tributario previsto dalla norma elusa.

2. Le disposizioni dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano anche con riferimento ai pareri relativi all'applicazione, ai casi concreti rappresentati dal contribuente, delle disposizioni antielusive contenute nel comma 1.

3. L'articolo 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e successive modificazioni, è abrogato.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai fatti, atti e negozi giuridici posti in essere successivamente al 30 giugno 1996.

5. All'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina dell'accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « delle persone fisiche » sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: « dalle persone fisiche » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « ; gli Uffici delle imposte devono trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti

passivi, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, le proprie proposte di accertamento in rettifica o di ufficio, nonché quelle relative agli accertamenti integrativi o modificativi di cui al terzo comma dell'articolo 43 »;

c) nel terzo comma, le parole: « dalle persone fisiche ai sensi dell'articolo 2 » sono soppresse;

d) nel quarto comma le parole: « novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « centocinquanta giorni »;

e) dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente: « 8-bis. Una quota pari a due terzi delle maggiori imposte riscosse in via definitiva, derivanti dalle proposte di aumento degli imponibili, è attribuita al comune che ha deliberato le proposte stesse; con decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite annualmente le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma ».

6. All'articolo 45, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: « è presieduta dal capo dello stesso ufficio o da un impiegato della carriera direttiva da lui delegato » sono sostituite dalle seguenti: « è presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti, tra i comuni ricompresi nel distretto territoriale dell'ufficio, ».

7. All'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. Il centro informativo delle imposte dirette forma annualmente, per ciascun comune, i seguenti elenchi nominativi da distribuire, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, ai comuni ed agli uffici delle imposte territorialmente competenti:

a) un elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con la specificazione, per ognuno, del reddito complessivo, al lordo e al netto degli oneri deducibili;

b) un elenco nominativo delle persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti e professioni con l'indicazione, per ciascuna di esse, del reddito netto e dell'ammontare complessivo degli elementi attivi e passivi, risultanti dalle dichiarazioni. »;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze può, con proprio decreto, individuare ulteriori elementi da indicare negli elenchi di cui al comma 4. »;

c) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per la durata di novanta giorni dall'avvenuto deposito, è disposta la pubblica affissione degli elenchi stessi presso gli uffici delle imposte ed i comuni interessati e, laddove esistano, anche presso le sedi delle circoscrizioni comunali territorialmente competenti ».

8. Le spese sostenute dalle persone fisiche e dagli enti di cui alla lettera c), del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli interventi, non assistiti da contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico, di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a) e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono deducibili dal reddito complessivo. Gli interventi devono essere posti in essere nelle unità immobiliari destinate ad uso di civile abitazione diverse da quelle di cui all'articolo 40 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni. La deduzione spetta nella misura del 50 per cento della spesa rimasta effettivamente a carico del possessore del reddito stesso, proporzionata alla sua quota di possesso, per il

periodo d'imposta in cui è stato eseguito il pagamento a saldo. La deduzione si applica per gli interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non oltre il 31 dicembre 1999.

9. L'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1 ed il relativo sostenimento delle spese devono essere comprovati da idonea documentazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo di imposta da cui si applica la deduzione.

10. All'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, il comma 2, è sostituito dal seguente: « 2. Fino al 31 dicembre 1999, per le prestazioni di servizio aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, di cui all'articolo 31, primo comma, lettera a), e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, l'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 4 per cento. ».

11. All'articolo 13-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, nell'alinea, le parole: « pari al 22 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « pari al 34 per cento »;

b) al comma 1, la lettera e), è sostituita dalla seguente: « e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, per importo complessivamente non superiore a 2.000 euro »;

c) al comma 1, dopo la lettera i), sono aggiunte le seguenti:

« i-*bis*) le spese di riparazione relative ad autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore *diesel* di cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici, nonché quelle relative a ciclomotori e motocicli di cilindrata non superiore a 350 centimetri cubici, per un importo complessivamente non superiore a 1.000 euro;

*i-ter*) i canoni di locazione non finanziaria pagati per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un importo non superiore a 2.500 euro».

*d*) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per gli oneri indicati alle lettere *c*), *e*), *f*) e *i-bis*) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alle lettere *e*), *f*) e *i-bis*), i limiti complessivi ivi stabiliti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le tipologie di spese di cui alla lettera *e*), ammesse al beneficio della detrazione, tra le quali saranno comunque ricomprese le spese sostenute per sussidi didattici e per corsi di recupero, nonché le modalità di documentazione degli oneri da parte dei contribuenti.».

12. Le disposizioni di cui al comma 13 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2003.

13. Al comma 4 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «In ogni caso è garantito il libero esercizio dell'attività di assistenza e di difesa nei rapporti tributari e contributivi a chiunque sia competente a svolgerla sulla base delle disposizioni vigenti, inclusa la possibilità per gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti di apporre alle medesime condizioni, previa autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria e su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità di cui al presente comma nonché di inoltrare ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi predisposte e le relative registrazioni, con le modalità previste per i Centri; i consulenti del lavoro e i consulenti tributari possono, previa autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria, apporre il visto di conformità di cui al presente comma per quanto riguarda gli adempimenti dei sostituti d'imposta e di

dichiarazione e, nei confronti dell'utenza di cui al comma 3 del presente articolo, anche per quanto riguarda gli adempimenti previsti dal presente comma.».

14. Al comma 6 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nei confronti dei soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 4, l'autorizzazione all'apposizione del visto di conformità è revocata quando nello svolgimento dell'attività di assistenza vengano commesse gravi e ripetute violazioni alle disposizioni previste da norme legislative e regolamentari in materia tributaria, ovvero quando risultino inosservati le prescrizioni e gli obblighi posti dall'Amministrazione finanziaria per l'esercizio dell'attività di assistenza.».

15. All'articolo 2403, primo comma, del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Valuta altresì l'adeguatezza delle procedure utilizzate dalla società per rispettare le disposizioni fiscali e controlla, con metodo a campione, la effettiva applicazione delle medesime.».

16. Al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) all'articolo 1, comma 1, le parole: «e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'ammenda da 10.000 euro a 20.000 euro»; nonché le parole: «o dell'ammenda fino a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o dell'ammenda fino a 7.500 euro»;

*b*) all'articolo 1, comma 2, le parole: «e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'ammenda da 10.000 euro a 20.000 euro»;

*c*) all'articolo 1, comma 3, le parole: «o dell'ammenda fino a lire quattro milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o dell'ammenda fino a 6.000 euro»;

*d*) all'articolo 1, comma 6, le parole: «o con l'ammenda fino a lire quattro

milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o con l'ammenda fino a 6.000 euro », nonché le parole: « con l'ammenda da lire 200.000 a un milione » sono sostituite dalle altre: « con l'ammenda da cento euro a 1.500 euro »;

e) all'articolo 2, comma 1, le parole: « o con l'ammenda fino a lire cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o con l'ammenda fino a 7.500 euro »;

f) all'articolo 2, comma 2, le parole: « o con l'ammenda fino a lire sei milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o con l'ammenda fino a 9.000 euro »;

g) all'articolo 2, comma 3, le parole: « e con la multa da lire tre milioni a lire cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « e con la multa da 4.500 euro a 7.500 euro »; nonché le parole: « o dell'ammenda fino a lire sei milioni » sono sostituite dalle altre: « o dell'ammenda fino a 9.000 euro »;

h) all'articolo 3, secondo comma, le parole: « o con l'ammenda fino a lire due milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o con l'ammenda fino a 3.000 euro »;

i) all'articolo 4, comma 1, le parole: « e con la multa da cinque a dieci milioni di lire » sono sostituite dalle seguenti: « e con la multa da 7.500 a 15.000 euro »;

l) all'articolo 4, comma 2, le parole: « o della multa fino a lire cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o della multa fino a 7.500 euro ».

17. L'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è abrogato.

18. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la lettera i) è sostituita dalla seguente: « i) gli iscritti negli albi professionali degli avvocati, procuratori legali, notai, commercialisti, ragionieri e periti commerciali, o gli iscritti nei ruoli o elenchi istituiti presso le direzioni regionali delle entrate di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287,

che esercitano, in qualsiasi forma, attività di consulenza, assistenza e rappresentanza dei contribuenti; ».

19. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Servizio ispettivo di sicurezza (SIS), posto alle dipendenze del Ministro dell'economia e delle finanze. Il SIS esercita le funzioni indicate all'articolo 12.

20. Il SIS si articola in uffici ed è costituito da un direttore e da dieci componenti.

21. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ed è scelto tra i magistrati ordinari con qualifica non inferiore a magistrato di Cassazione e con effettivo esercizio di tale funzione per almeno tre anni, o tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, o tra avvocati dello Stato in servizio da almeno dieci anni. Il direttore dura in carica un quinquennio, indipendentemente dai limiti di età previsti dagli ordinamenti di provenienza; l'incarico non è rinnovabile.

22. I componenti, che devono avere un'età non superiore a sessantacinque anni, sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e sono scelti tra magistrati ordinari, con qualifica non inferiore a consigliere di Corte di appello e con effettivo esercizio di tali funzioni per almeno tre anni, tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, tra avvocati e procuratori dello Stato in servizio da almeno cinque anni, tra dirigenti generali dell'Amministrazione finanziaria in numero non superiore ad una unità, tra ufficiali generali della Guardia di finanza in numero non superiore ad una unità, tra dirigenti del servizio ispettivo della Banca d'Italia e tra professori universitari ordinari. I componenti durano in carica cinque anni e sono preposti agli uffici. L'incarico non è rinnovabile. Il direttore e i componenti del SIS sono collocati fuori del ruolo organico dell'amministrazione di appartenenza.

23. Al SIS sono addetti non più di cento dipendenti, per un periodo non superiore

a quattro anni, nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, scelti tra il personale dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza.

24. L'indirizzo dell'attività del SIS compete al Ministro dell'economia e delle finanze, sentito un apposito Comitato composto dal direttore del SIS, dai capi degli uffici e dal segretario generale del Ministero delle finanze che partecipa alle sedute senza diritto di voto. Il Comitato è presieduto dal direttore del SIS o da altro componente da lui delegato.

25. Ai componenti del Comitato con diritto di voto compete un compenso, articolato in una indennità in misura fissa e in un gettone di presenza il cui importo sarà determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

26. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è determinato il contingente di personale, con qualifica non superiore alla sesta, per l'espletamento dei compiti di segreteria.

27. Al fine di verificare l'osservanza da parte degli appartenenti all'Amministrazione finanziaria, civili e militari, degli obblighi derivanti da norme di legge o regolamento, il SIS, su direttive generali del Ministro dell'Economia e delle finanze e secondo le modalità contenute nel regolamento di cui all'articolo 14, svolge le seguenti funzioni:

a) compie ispezioni presso gli organi centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria;

b) esegue indagini patrimoniali sui soggetti di cui al presente comma;

c) richiede alle amministrazioni pubbliche, all'amministrazione postale, alle banche, alle società di intermediazione mobiliare (SIM), alle società fiduciarie e agli altri intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 2, 3 luglio 1996, n. 415, alle società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, alle imprese ed enti assicurativi e alla società Monte Titoli SpA. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, copia della documentazione inerente i rapporti intrattenuti con i soggetti di cui

al presente comma, nonché ogni altra notizia o informazione utile ai fini dello svolgimento delle indagini di cui alla lettera b). Le notizie e i dati richiesti, qualora non siano trasmessi entro i termini fissati, ovvero sussista motivo di ritenere che gli stessi siano infedeli o incompleti, possono essere acquisiti direttamente anche con perquisizioni e sequestri autorizzati dal procuratore della Repubblica con le modalità di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

d) richiede informazioni o documenti all'autorità giudiziaria salvo il rispetto delle norme che disciplinano il segreto delle indagini;

e) può invitare qualsiasi altro soggetto a fornire notizie, informazioni e documenti utili ai fini degli accertamenti e delle indagini di cui alla lettera b);

f) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe patrimoniale prevista all'articolo 13;

g) richiede agli organi dell'Amministrazione finanziaria, civili e militari, le verifiche e i controlli fiscali occorrenti ai fini delle indagini;

h) esegue ogni altra inchiesta o indagine patrimoniale o accertamento sul tenore di vita dei soggetti di cui al presente comma. Agli accessi, perquisizioni e sequestri si provvede con le modalità di cui alla lettera c);

i) ove dalle indagini di cui al presente comma emergano fatti rilevanti ai fini delle responsabilità penale, amministrativo-contabile, o comunque relative al corretto adempimento degli obblighi di servizio e dei doveri di ufficio, ne dà tempestiva comunicazione agli organi di rispettiva competenza;

l) acquisisce le comunicazioni che l'Amministrazione finanziaria è tenuta ad effettuare tempestivamente al SIS medesimo, con riferimento all'inizio di procedimenti disciplinari o all'invio di segnalazioni all'autorità giudiziaria relativi ai pro-

pri dipendenti. Le informazioni, i documenti e gli elementi acquisiti dal SIS nel corso delle indagini si considerano a tutti gli effetti attività istruttoria del procedimento disciplinare instaurato nei confronti del dipendente, secondo i rispettivi ordinamenti.

28. Le indagini patrimoniali possono essere estese, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica del luogo di residenza o di sede, ai prossimi congiunti dei dipendenti dell'amministrazione finanziaria, nonché a terzi, persone fisiche o giuridiche, imprese ed enti rispetto ai quali vi siano specifici elementi per ritenere che agiscano come prestanome dei suddetti dipendenti. Per prossimi congiunti si intendono quelli indicati nell'articolo 307, ultimo comma, del codice penale.

29. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai componenti togati e non togati delle commissioni tributarie, nonché ai soggetti che partecipano a comitati, organi consultivi e a qualsiasi altro organo collegiale dell'Amministrazione finanziaria ancorché non appartenenti a quest'ultima.

30. Gli accertamenti, le indagini e gli atti acquisiti sono coperti da segreto di ufficio. Le relative attività debbono essere specificamente verbalizzate.

31. I procedimenti di accertamento e di ispezione posti in essere dagli appartenenti al SIS si svolgono in osservanza dei principi e delle regole stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con esclusione dell'avviso di procedimento.

32. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui all'articolo 13, si applicano a tutti gli appartenenti al SIS. In attesa dell'emanazione di un sistema di controllo esteso a tutti i dipendenti dell'amministrazione statale, su richiesta del Ministro competente, il SIS può estendere la sua attività anche nei confronti di dipendenti di altre amministrazioni.

33. Presso il SIS è costituita l'anagrafe patrimoniale dei soggetti indicati nei commi 1 e 3 dell'articolo 12.

34. I soggetti di cui al comma 1 debbono comunicare ogni due anni e per

iscritto al SIS i dati e le notizie stabilite con il regolamento di cui all'articolo 14, indicativi della situazione patrimoniale delle disponibilità del nucleo familiare nonché i dati relativi all'esercizio da parte di coniugi non separati e figli conviventi, anche per il tramite di società ed enti, di attività di consulenza e assistenza fiscale e tributaria e di servizi a queste collegati.

35. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la cui mancata osservanza costituisce grave contrasto con i doveri di fedeltà del dipendente secondo le disposizioni dell'ordinamento di appartenenza.

36. Il SIS acquisisce elementi, dati, informazioni e notizie, anche attraverso il sistema informativo dell'anagrafe tributaria e della Guardia di finanza, nonché gli altri sistemi informativi ad essi connessi, in base alla normativa vigente ed aggiorna le posizioni dell'anagrafe patrimoniale.

37. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono dettate le modalità di accesso ai sistemi informativi, nonché le modalità procedurali per garantire la riservatezza degli accessi ai sistemi da parte del solo direttore del SIS e degli addetti alle attività di cui al comma 5 dell'articolo 11. Restano ferme le disposizioni normative relative al trattamento dei dati personali.

38. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono dettate le disposizioni necessarie per l'applicazione degli articoli 11, 12 e 13 ».

### **Compensazione n. 3**

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis.

*(Modifica delle aliquote IRAP stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziarie).*

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito

il seguente: « 1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento ».

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « nonché dal comma 1 dell'articolo 45 ».

3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### **Compensazione n. 4**

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis.

*(Norme di carattere antielusivo).*

1. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: « f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 10 gennaio 2003.

#### **Compensazione n. 5**

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis.

1. A decorrere dall'anno 2003 si autorizza l'effettuazione di lotterie nazionali fino ad un massimo di sei ogni anno, nonché di una lotteria internazionale.

2. Ad ogni lotteria possono essere abbinata non più di due manifestazioni aventi rilevanza nazionale.

3. Le lotterie di cui al comma 1 sono individuate tenendo conto della rilevanza nazionale od internazionale, del collegamento con fatti e rievocazioni storici, artistici, culturali e sportivi, della validità, della finalità e della continuità nel tempo dell'avvenimento abbinato. I predetti avvenimenti devono consistere in eventi conosciuti al grande pubblico su tutto il territorio nazionale, con esperienza organizzativa decennale, e preferibilmente eventi guida, a cui affiancare altre manifestazioni di grande interesse. Nell'individuazione delle lotterie si deve osservare una equilibrata ripartizione geografica e garantire un avvicendamento, tale da garantire l'abbinamento con ogni tipo di manifestazioni culturali, storiche, artistiche, sportive, purché aventi i requisiti sopra indicati.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, sono individuate le manifestazioni cui collegare le lotterie di cui all'articolo 1. Il decreto ha validità triennale, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ha effetto a decorrere dall'anno successivo a quello di emanazione.

5. Gli utili di ciascuna lotteria sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

6. Per le lotterie abbinata a manifestazioni organizzate dai comuni, un terzo degli utili è devoluto ai comuni stessi, con l'obbligo dell'utilizzo per il perseguimento di finalità educative, culturali, di conservazione e recupero del patrimonio artistico, culturale ed ambientale, di potenziamento delle strutture turistiche e sportive e di valorizzazione della manifestazione collegata.

7. Le entrate di cui al comma 2 sono iscritte in apposito capitolo di bilancio del comune ed il loro utilizzo, secondo le finalità indicate nello stesso comma 2, è documentato in un allegato al bilancio.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la destinazione degli utili, limitatamente ad un terzo degli utili stessi, per le lotterie abbinata a manifestazioni organizzate da soggetti diversi dai comuni, secondo le finalità indicate nel comma 2. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti.

9. I biglietti della lotteria possono essere venduti anche all'estero, nel rispetto delle norme vigenti nei singoli Stati e in conformità alle disposizioni definite dal Ministro dell'economia di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per le politiche comunitarie.

10. I comuni provvedono all'organizzazione delle manifestazioni di cui all'articolo 2 direttamente ovvero attraverso appositi organismi operanti sotto il loro controllo e sono responsabili del perseguimento delle finalità di cui allo stesso articolo 2. La mancata realizzazione di tali finalità entro i tre anni successivi alla messa a disposizione dei fondi comporta, salvo ritardi determinati da cause di forza maggiore, debitamente documentate, il versamento delle somme al bilancio dello Stato.

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, anno per anno, il prezzo del biglietto, la data, le modalità di estrazione dei premi, nonché la nomina del funzionario incaricato della redazione del verbale di estrazione e di abbinamento.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire anche per le lotterie nazionali, in sostituzione della cartolina, un biglietto che contenga un meccanismo assimilabile a quello dell'estrazione istantanea.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a costituire una struttura distributiva che garantisca la più ampia diffusione dei biglietti nell'intero territorio nazionale, anche mediante il coinvolgimento delle agenzie di distribuzione dei giornali.

#### **Compensazione n. 6**

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

#### **ART. 5-bis.**

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 466, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle società i cui titoli di partecipazione sono ammessi alle quotazioni dei mercati regolamentati aventi patrimonio netto superiore a 200 milioni di euro, così come risulta dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di riferimento. »

#### **Compensazione n. 7**

*All'articolo 50, apportare le seguenti modificazioni:*

*alla tabella A, ridurre del 33 per cento per gli anni 2004 e 2005 gli importi di tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie;*

*alla tabella B, ridurre del 20 per cento, per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005, gli importi di tutte le rubriche;*

*alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, sopprimere la voce: Legge n. 468 del 1978 – Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, Articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente;*

*alla tabella C, ridurre del 20 per cento, per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005, gli importi di tutte le restanti voci;*

*alla tabella D, ridurre del 20 per cento, per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005, gli importi di tutte le voci.*

#### **Compensazione n. 8**

*Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

ART. 50-bis

1. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2003-2005 sono ridotti di complessivi 2 milioni di euro per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

**Compensazione n. 9**

*Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

ART. 50-bis

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 285, e successive modificazioni, anche in applicazione della direttiva 1999/81/CE. Contemporaneamente alla indicata variazione tariffaria, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, può disporre la variazione della struttura dell'accisa sulle sigarette di cui all'articolo 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76. Le predette disposizioni devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 1,5 milioni di euro, in ragione annua.

**Compensazione n. 10**

*Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

ART. 50-bis

1. Le deduzioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 10.329 euro annui.

**Compensazione n. 11**

*Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

ART. 50-bis

1. Con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell'aggio per la raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 1,5 milioni di euro a partire dal 2003.

**Compensazione n. 12**

*Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

ART. 50-bis

1. Gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 2003, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti, per la parte di competenza e di cassa, fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spesa di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.

**Compensazione n. 13**

*Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

ART. 50-bis.

1. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**Compensazione n. 14**